CAMERA DEI DEPUTATI N. 927

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PISONI e FIORET

Presentata il 12 ottobre 1972

Norme per la democratizzazione delle procedure di formazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La adozione di strumenti urbanistici è il mezzo principale attraverso cui la comunità promuove la pianificazione del territorio, indica le linee di sviluppo e incide direttamente o indirettamente sugli interessi dei singoli e della comunità. È questo uno degli interventi più decisivi della mano pubblica, perché le scelte non riguardano soltanto la destinazione di questa o quella area e la determinazione di questo o quello *standard*, ma preordinano e configurano il futuro sviluppo della comunità stessa.

L'assetto urbanistico di una città, prima di essere un fatto tecnico, è un fatto umano e pertanto non può essere imposto dall'alto senza che i cittadini abbiano modo di contribuire alla sua elaborazione. Il sistema in vigore è essenzialmente di natura tecnocratica, perché affida la formazione dei piani alla preparazione culturale e alla mentalità di architetti o ingegneri che, se sono idonei a ricercare soluzioni tecniche, non sempre hanno la necessaria sensibilità per cogliere gli aspetti umani, i valori e le tradizioni delle comunità locali.

In realtà i consigli comunali e gli altri organismi istituzionalizzati discutono attualmente su schemi predisposti, privi di qualsiasi apporto attivo del cittadino alla costruzione della sua città. La possibilità di modificare le scelte attraverso i ricorsi contro il piano adottato, ha in effetti valore del tutto marginale rispetto alla impostazione e ai contenuti del piano stesso.

Del resto, il cittadino ricorre per lo più quando ritiene lesi i propri interessi o vuol procacciarsene altri.

L'intendimento della presente proposta di legge è di invertire, sia pure gradualmente, l'attuale tendenza, chiamando il cittadino ad un responsabile impegno personale e comunitario nella costruzione dell'ambiente in cui dovrà operare.

Questo nuovo metodo di formazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, dovrebbe consentire l'apporto di tutte le forze vive della comunità e stimolare lo spirito di ricerca e di inventiva nello adeguamento della città al mutare dei tempi.

Per raggiungere tale obbiettivo, si individuano sostanzialmente due direttrici:

a) la non istituzionalizzazione di ogni utile apporto nelle ricerche e negli studi di cui all'articolo 1;

b) la possibilità per chiunque di esprimere esigenze e sensibilità al di fuori di ogni schematismo e quindi in forme libere e spontanee, tali da cogliere il nuovo ed il vero nelle sue espressioni più genuine, senza che la struttura abbia ad essere, come lo è per la quasi totalità delle scelte, mortificante ed astratta.

Se questi intendimenti potranno realizzarsi, i proponenti sono certi che si aprirà una nuova pagina di partecipazione delle comunità in una materia che, investendo tanto da vicino l'uomo, è stata in questi anni causa non ultima del preoccupante distacco tra istituzioni e cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La formazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione dovranno essere preceduti dalla predisposizione di una relazione sulla situazione socio-economica del territorio, sulle linee di sviluppo, sulla vocazione del territorio nel suo complesso e, se del caso, in ogni sua significativa componente, nonché da un primo rilievo cartografico.

La relazione preliminare sarà pubblicata secondo le modalità stabilite per le delibere comunali.

ART. 2.

Possono partecipare alla redazione degli studi urbanistici di cui all'articolo 1, enti o gruppi sociali, comunque costituiti o denominati, purché operanti nel comune, nei comprensori urbanistici, ove esistenti, e nella regione.

La volontà di partecipazione deve essere comunicata al sindaco, al presidente del comprensorio urbanistico o al presidente della giunta regionale, indicando la denominazione, i fini istituzionali, l'attività dell'ente o dei gruppi sociali, la sede ed il nominativo della persona che li rappresenta.

ART. 3.

Gli enti o i gruppi di cui all'articolo 2, hanno diritto di essere consultati e hanno facoltà di partecipare a dibattiti, di inviare memorie o proposte inerenti alla formazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione e di seguire la procedura di for-

mazione degli strumenti urbanistici fino al deposito degli atti rispettivamente al consiglio comunale, all'assemblea comprensoriale e al consiglio regionale.

Delle consultazioni e degli studi pervenuti, sarà redatta ampia relazione da portare obbligatoriamente a conoscenza del consiglio comunale, dell'assemblea comprensoriale e del consiglio regionale.

ART. 4.

La presente legge è applicabile anche alle procedure di variante ai piani regolatori generali o ai programmi di fabbricazione esistenti.